



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 29/01/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 2187

Comune di Bisceglie (Ba) - Ampliamento di una cava in loc. Piscinelle. Rilascio Autorizzazione Paesaggistica di cui all. 3 punto 3.01 ed art.5.01 del N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio. Ditta Midimarmi. L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Ampliamento della coltivazione mineraria di una cava di calcare ditta: Midi Marmi s.r.l. - Via Napoli 4/a Trani (BA).

località: "Piscinelle" del Comune di Bisceglie (BA)

L'intervento proposto richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare in loc. Piscinelle del Comune di Bisceglie su di un'area, individuata in catasto al Fgl 25 p.lle 108-145-208-209-217-274.

L'intervento proposto interessa una superficie di mq 53.000 ed una superficie utile per la coltivazione di circa mq. 44.000, con uno scavo previsto fino alla profondità di circa 46 mt per un volume complessivo di scavo di circa mc. 1.570.000.

L'intervento proposto costituisce ampliamento di una cava confinante così come si evince dalla relazione allegata al progetto.

Il metodo di coltivazione previsto è quello "a cielo aperto" ovvero "a fossa" che consisterà in nella ripresa degli scavi minerari a partire dai fronti di cava già esistenti.

Il Piano di coltivazione prevede che l'insieme delle operazioni di coltivazione del giacimento e di ripristino ambientale dell'area interesseranno un intervallo temporale non inferiore a 10 anni.

La relazione prodotta dal progettista delle opere di che trattasi, che descrive le caratteristiche geomorfologiche, geologiche ed idrogeologiche dell'area d'intervento nonché le proprietà geomeccaniche del sottosuolo, esclude il rischio che l'attività estrattiva in parola possa alterare la stabilità globale della porzione di territorio in esame.

L'intervento di ricomposizione ambientale presentato prevede la sistemazione ed il recupero dell'area oggetto d'intervento mediante il rimodellamento morfologico del sito, attraverso il riempimento quasi totale del cavo con il rinterro di inerti non inquinanti e successiva rideposizione di terreno vegetale, nonché la messa a coltura del sito.

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, rientra in uno dei Bacini di estrazione previsti dal PRAE adottato dalla Regione Puglia ed in via di approvazione definitiva (BURP

n° 50 del 29/3/2001). Per quanto attiene alla destinazione urbanistica l'area risulta tipizzata quale "zona agricola" dallo strumento urbanistico vigente.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che " le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree, le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di difficile reperibilità o di inderogabile necessità".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che " tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio individuando i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia "ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni trasformazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art.5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento

urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P), sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.02 dell'allegato 3 prevede che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (anche parzialmente) in un A.T.E. di tipo "A" "B" "C", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica "per la sola parte esterna" ai suddetti A.T.E.

Il punto 3.03 dell'allegato 3 prevede, invece, che ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P. (o non vi sia uno strumento di secondo livello) e l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un A.T.E. di tipo "D", il proponente può acquisire dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede, invece, che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C", ferme restando le prescrizioni di base per 'Uarea di pertinenza', nella sola "area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso il cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di una attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo "C" non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nei merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico-ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disc i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince con riferimento agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) quanto qui' di seguito si riporta:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.

L'area non è interessata, infatti, dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico;

Si rappresenta, che l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idrogeologico.

a)

- Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico-vegetazionale.

L'area d'intervento è infatti attualmente utilizzata per seminativo (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti)

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento risulta, secondo la cartografia tematica del PUTT/P, interessata da una emergenza classificata "segnalazione

archeologica n. 1 - insediamenti Lamadottola" dal PUTT/P. Al riguardo si rileva che con nota n. 10388 del 25/5/2001 presente in atti la competente soprintendenza archeologica della Puglia ha certificato che "1a zona" nella quale ricade la cava di cui trattasi non è interessata da vincoli archeologici". Quanto sopra è ribadito dalla stessa relazione generale allegata al progetto con la quale il progettista evidenzia che la località "lama dattola" risulta distante circa 750 mt. dalla contrada "Piscinelle" dove ricade l'intervento in progetto.

- Ciò stante alla luce di quanto in precedenza riportato non si ravvisa alcuna causa ostativa alla realizzazione dell'intervento in progetto essendo l'area interessata dalle opere non interessata da alcun A.T.D. del sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche).

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 133 del 12/07/2001 per l'intervento di che trattasi è stata dichiarata la non assoggettabilità all'applicazione delle procedure di V.I.A.

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue.

L'ambito esteso oggetto d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità e non presenta al suo interno alcune peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del PUTT/P; ovvero si rileva, nell'ambito esteso di riferimento, la presenza di cave dismesse e pertanto il contesto paesaggistico di riferimento si presenta già profondamente modificato, nella sua morfologia originaria, dall'attività estrattiva pregressa.

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa, anche alla luce delle specificazioni formulate in precedenza, non risulta direttamente interessata da alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A quanto sopra va altresì aggiunto che la soluzione progettuale prevede nel contempo, nella fase di recupero del bacino di cava dismessa, l'utilizzo agricolo dell'area oltre al recupero di un sito che da anni versa in un grave stato di degrado.

Pertanto, a recupero ultimato, non si rileverà, per il caso in specie, alcuna modificazione negativa delle attuali caratteristiche ambientali dell'area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Alla luce di quanto sopra evidenziato poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse

territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "C", l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purché detto ampliamento non interessi direttamente alcun A.T.D.

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva (e non già a coltivazione ultimata ed a piano di recupero attuato), l'impatto paesaggistico dell'intervento risulterà alquanto accentuato in considerazione dei consistenti cumuli del materiale di risulta che, soprattutto dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geomorfologico esistente. Tale impatto di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché della determinazione n° 133 del 12/07/2001 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta coltivazione di cava.

Al fine comunque di mitigare soprattutto in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Per l'asportazione del materiale sterile di copertura non dovrà essere usato esplosivo al fine di non realizzare alcuna grave turbativa alla fauna selvatica comunque presente nel contesto territoriale di riferimento;

- L'altezza dei cumuli di detriti derivanti dai cicli di lavorazione dovrà essere contenuta ai minimi indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento e non già aree attigue a quella oggetto di coltivazione al fine di limitare l'entità della superficie interessata dalla trasformazione paesaggistica. Al fine di contenere l'altezza dei predetti cumuli nonché anche al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, dell'intervento, si prescrive di procedere anche durante la fase di coltivazione al recupero contestuale della parte retrostante il fronte di cava in avanzamento.

- Le superfici a vista dei cumuli di materiale di risulta dovranno essere oggetto di inerbimento ovvero di un'azione di recupero "attiva" mediante la realizzazione di opere che andranno ad agevolare l'attecchimento di specie erbacee ruderali al fine di omogeneizzare, anche dal punto di vista cromatico, i predetti cumuli al contesto paesistico di riferimento.

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento, essenze arboree a rapida crescita della flora locale al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.

- Il ciglio superiore del perimetro di cava dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di mt.10 dai confini circostanti anche al fine di consentire la piantumazione perimetrale all'area d'intervento.

- Gli utensili delle attrezzature impiegate per il taglio della roccia dovranno essere continuamente bagnate in modo che il flusso d'acqua lungo la superficie di taglio possa abbattere le polveri all'origine ed evitarne e/o mitigarne la propagazione.

- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare nel contempo, danno alla consistenza del suolo.

- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali,) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi al termine della fase

di coltivazione. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi - Ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto dovrà tendere ad omogeneizzare dal punto di vista strutturale e cromatico, la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo mediante il riempimento della predetta depressione fino ad ottenere un'altezza media delle pareti non superiore a mt. 6 dalla quota di sistemazione del fondo cava. Le pareti della depressione dovranno altresì essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante scarpate di altezza contenuta ed aventi profili morbidi che siano pressoché analoghi all'andamento naturale del terreno circostante. Dal punto di vista cromatico l'omogeneizzazione della nuova morfologia artificiale dovrà invece avvenire sia mediante l'inerbimento delle scarpate che mediante un utilizzo agricolo dell'area al fine di rendere la stessa, dal punto di vista vegetazionale e con riferimento anche all'uso del suolo, omogenea alla conformazione paesistica dei luoghi che risultano attualmente caratterizzati dalla diffusa presenza di aree coltivate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/98.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI RILASCIARE** alla ditta "Midimarmi s.r.l." di Trani (BA), l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 per le motivazioni riportate in narrativa.

La presente autorizzazione ha validità per il periodo di cinque anni dalla notifica del presente provvedimento e ciò ai sensi dell'art.5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---